

*Articolo 12***Certificati e licenze**

I certificati di aeronavigabilità, i certificati di competenza e le licenze rilasciate o convalidate dal Regno Unito e ancora in vigore sono riconosciuti validi dagli Stati membri ai fini della prestazione di servizi di trasporto aereo da parte di vettori aerei del Regno Unito ai sensi del presente regolamento, a condizione che siano stati rilasciati o convalidati in forza e in conformità, come minimo, delle norme internazionali pertinenti stabilite ai sensi della convenzione di Chicago.

*Articolo 13***Consultazione e cooperazione**

1. Le autorità competenti degli Stati membri consultano le autorità competenti del Regno Unito e collaborano con esse, ove necessario, per garantire l'attuazione del presente regolamento.
2. Su richiesta, gli Stati membri forniscono alla Commissione senza indebito ritardo tutte le informazioni ottenute a norma del paragrafo 1 del presente articolo o qualsiasi altra informazione pertinente ai fini dell'applicazione degli articoli 7 e 8.

*Articolo 14***Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5 del medesimo regolamento.

*Articolo 15***Entrata in vigore e applicazione**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il diritto dell'Unione cessa di applicarsi al e nel Regno Unito a norma degli articoli 126 e 127 dell'accordo di recesso.

L'articolo 9, paragrafo 3, e l'articolo 10, paragrafo 2, si applicano tuttavia a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Il presente regolamento non si applica se entro la data di cui al primo comma del paragrafo 2 entra in vigore o, a seconda dei casi, si applica in via provvisoria un accordo, di cui l'Unione sia parte, che disciplina in maniera globale le disposizioni sui servizi di trasporto aereo con il Regno Unito.
4. Il presente regolamento cessa di applicarsi a decorrere dalla prima delle seguenti date:
 - a) 30 giugno 2021;
 - b) la data di entrata in vigore di un accordo quale quello indicato al paragrafo 3 o, se del caso, la data a decorrere dalla quale tale accordo è applicato in via provvisoria.

